



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Regione Marche – Provincia di Ascoli Piceno

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel. 0736/809122

email: vigilanza@comune.arquatadeltronto.ap.it pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Servizio:

**POLIZIA
LOCALE**



ORDINANZA SINDACALE N. 128 DEL 13-07-2019

PROT. N. 8053 DEL 13-07-2019

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU STRADA COMUNALE “LA VILLA” IN LOCALITA’ SPELONGA PER I VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A 2,20 MT E ALTEZZA SUPERIORE 3,60 MT

IL SINDACO

VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Panichi Stefano, in qualità di legale rappresentante della ditta “Consorzio Panichi & Strever” con sede legale in Corso Garibaldi San Salvo (CH) – p.iva 02589190699, pervenuta in data 13-07-2019 prot. n. 8046 e finalizzata all’emanazione di un provvedimento che vieti il transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 mt e altezza superiore a 3,60 mt, per lavori di demolizione e ricostruzione per danno sismico nell’edificio sito in località Spelonga – via Sant’Agata n. 45 (fg 30 mappale 1442 di proprietà del Sig. Pichini Francesco);

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra non consentiranno la circolazione veicolare di mezzi aventi dimensioni superiori a quelle sopra descritte nella strada Comunale denominata “Sant’Emidio” - strada che dalla Piazza Sant’Agata conduce alla località “La Villa”;

ACCERTATA pertanto l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza di vietare il transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 mt e altezza superiore a 3,60 mt, sulla strada Comunale denominata “Sant’Emidio” - strada che dalla Piazza Sant’Agata conduce alla località “La Villa” (tratto compreso tra il civico 43 e la Chiesa “Sant’Emidio”) per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, previsti per circa 10 mesi a partire dal 15-07-2019; consentendo il transito esclusivamente ai mezzi aventi dimensioni inferiori o pari a quelle indicate;

VERIFICATO che per motivi di sicurezza pubblica si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 mt e altezza superiore a 3,60 mt su strada comunale Sant’Emidio in un percorso alternativo e più precisamente su strada comunale principale ed interna alla frazione Spelonga;

RITENUTO doveroso, quindi, regolamentare la viabilità secondo le modalità sopra meglio descritte;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 39, 42 e 43 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

VISTO lo Statuto Comunale Vigente;

ORDINA

- Il divieto di transito sulla strada Comunale denominata “Sant’Emidio” - strada che dalla Piazza Sant’Agata conduce alla località “La Villa” nel tratto compreso tra il civico 43 alla Chiesa di Sant’Emidio dal giorno 15-07-2019 per la durata di dieci mesi circa e comunque fino al termine dei lavori;

Per i veicoli oggetto di divieto è consentito il transito su strada comunale principale ed interna alla frazione Spelonga.

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori “Consorzio Panichi & Strever” con sede legale in Corso Garibaldi San Salvo (CH) – p.iva 02589190699 provvedere a segnalare l’area interessata dai lavori mediante apposita segnaletica prevista dal vigente codice della strada, con modalità visibile anche in ore notturne con lampade adeguate.

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del CdS è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del vigente Codice della Strada.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e l'installazione di idonea segnaletica mobile nell'area interessata ad opera della ditta esecutrice dei lavori.

DISPONE INOLTRE

che copia del presente Atto venga:

- notificato alla ditta esecutrice dei lavori per apposizione della prescritta segnaletica - ditta "Consorzio Panichi & Strever" con sede legale in Corso Garibaldi San Salvo (CH) ;
- Comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;
- Comunicato al Comando Stazione Carabinieri di Arquata del Tronto e al Comando Stazione del C.F.S. di Arquata del Tronto.

Arquata del Tronto, li 13-07-2019



IL SINDACO
P.I. *Aleandro Petrucci*